



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205

e-mail: protocollo@comune.polizzi.pa.it

PEC: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it



ORDINANZA SINDACALE N. 96 del 17/11/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone e per l'uso di dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) e protocolli contenitivi nel territorio comunale.

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione secondo cui "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

Ravvisata la necessità che venga emanata apposita ordinanza, contingibile ed urgente, ai sensi dell'art.50, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 - TUEL, con validità fino al 31.01.2020, salvo revoca o proroga;

Richiamati i provvedimenti ad oggi adottati a livello nazionale e regionale di gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in atto ed in particolare il DPCM del 3 Novembre 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, che impone, ancora più ad oggi, la necessità di adottare misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del coronavirus, atteso il sopravvenuto contesto di esposizione a rischio regionale, del territorio madonita e del Comune di Polizzi Generosa che registra casi di soggetti positivi e che la popolazione polizzana si compone in prevalenza di soggetti anziani e che questi sono maggiormente esposti alle conseguenze del virus;

Atteso che a seguito delle situazioni di contagio da COVID-19 verificatesi sul territorio comunale l'Amministrazione Comunale ha adottato le prime misure di protocolli contenitivi, condivisi con il Dipartimento di Prevenzione competente territorialmente;

Ritenuto di dover assicurare l'adozione delle misure organizzative, consentendo l'accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i soggetti, per l'esercizio dell'attività di commercio sia nella forma di mercato all'aperto che al chiuso, nonché di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari;

Dato Atto che al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale e al fine di disporre di una realistica diffusione del contagio sul territorio in collaborazione, ed ognuno per le proprie competenze, con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate a fronteggiare la situazione in atto;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre 2020 che colloca la Regione Siciliana nello scenario di rischio intermedio, c.d. "Arancione".

Visto il decreto-legge de l'7.10.2020 n.125 che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con proroga al 31 gennaio 2021;

Considerato che l'andamento epidemiologico registra una circolazione importante del virus, che la situazione potrebbe nuovamente peggiorare rapidamente qualora si determinino ulteriori contatti e/o assembramenti con inevitabile aumento del numero dei contagi;

Che tale situazione rappresenta un potenziale pericolo per la successiva diffusione del virus anche al di fuori del territorio comunale anche in attesa che il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp verifichi i contatti stretti dei soggetti positivi;

Che le suddette iniziative risultano utili per consentire il completamento delle attività di mappatura dei "contatti stretti" e di acquisizione dell'esito dei tamponi, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio in stretta collaborazione, con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Petralia Sottana;

Visto l'art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 che, abrogando l'art.3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

Visto l'art.50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, ed in particolare, in caso di emergenze ed anche riorganizzando gli orari degli esercizi commerciali.

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 267/2000;

Visto l'O.AA.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria determinatasi e di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 con misure attuative.

Visto lo statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano e fermo restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dalle ore 24.00 del 18 novembre 2020 con riferimento all'intero territorio del Comune di Polizzi Generosa sono adottate le seguenti ulteriori misure:

1. A tutti coloro che fanno rientro dalle regioni d'Italia dichiarate Zone Rosse o provenienti da stati esteri (se non già sottoposti all'arrivo al tampone rapido) in ingresso presso il Comune di Polizzi Generosa dovranno sottoporsi al Tampone Covid-19 (nasopharyngeal) cosiddetti Test Rapido o Test Molecolare e dovranno collocarsi immediatamente in isolamento fiduciario, anche in relazione al proprio nucleo familiare o del contesto abitativo, sino all'esito negativo del tampone;

2. Gli stessi dovranno comunicare al proprio medico curante l'eventuale esito positivo del tampone e al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale l'esito negativo dello stesso.
3. Di adottare le seguenti misure presso tutti i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie), presso gli esercizi pubblici per la vendita di generi alimentari, nonché per le attività di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari:
 - Per i venditori: utilizzo obbligatorio di DPI (dispositivi di protezione individuale) e segnatamente guanti monouso ovvero dedicati (solo per la manipolazione dei prodotti e generi alimentari) e mascherine (e comunque garantendo copertura di naso e bocca);
 - Per i mercati all'aperto: perimetrazione degli spazi di vendita con presenza di un varco di accesso separato da quello di uscita;
 - Sorveglianza pubblica e/o privata che verifichi le distanze sociali ed il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso dell'area di vendita con l'uso dei prescritti DPI (mascherina con copertura di naso e bocca) per i compratori ovvero far rispettare le distanze interpersonali fra cliente e cliente, cliente ed operatore;
 - Gli operatori dovranno mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche in ogni esercizio e area di vendita all'aperto ed al chiuso.
4. Di richiamare tutti i cittadini alla necessità, in ogni attività consentita sia esterna che all'interno degli esercizi commerciali e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di evitare il contatto a distanza inferiore a m. 1 e di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio (uso di mascherine); rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
5. È vietata ogni forma di assembramento nelle pubbliche vie e piazze, in particolare nei pressi dei pubblici esercizi.
6. Sono vietati i giochi di gruppo all'interno dei pubblici esercizi e nei relativi spazi pubblici dati in concessione.
7. È disposta la chiusura dei circoli ricreativi.
8. Sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche al chiuso. Sono consentite solamente quelle all'aperto, in forma statica, che hanno carattere Istituzionale. Tutti i partecipanti dovranno essere opportunamente distanziati e dotati dei DPI.
9. L'accesso ai bar, generi alimentari e uffici pubblici aperti al pubblico deve avvenire in modo contingentato. I locali di piccole dimensioni possono ospitare comunque un numero massimo di due persone contemporaneamente e sempre opportunamente distanziate. I gestori ed i responsabili dei predetti esercizi pubblici devono vigilare e garantire il rispetto delle presenti prescrizioni.
10. È fatto assoluto divieto di ingresso alla Casa di riposo di Polizzi Generosa ad eccezione del personale medico, degli operatori sanitari e di coloro che operano nella struttura, tutti muniti degli opportuni DPI. Questi ultimi dovranno comunque provvedere, in apposito ambiente dedicato, al cambio degli indumenti prima di accedere agli spazi ove svolgono il proprio lavoro.
11. Gli operatori della casa di riposo dovranno garantire e vigilare che nessun anziano esca dalla struttura.

12. Sono vietati i cortei funebri dal sito della camera ardente sino al luogo di celebrazione delle esequie e dal luogo di celebrazione delle esequie sino al Cimitero Comunale San Guglielmo. Per la tumulazione è consentita esclusivamente la presenza dei familiari. È comunque consentita la presenza di un massimo di 15 persone oltre gli operatori. I presenti dovranno mantenere la distanza di un metro l'uno dall'altro e indossare i DPI.

13. La sospensione delle visite domiciliari in occasione degli eventi funebri.

La presente ordinanza ha validità con decorrenza dal 18 novembre 2020 e sino al 3 Dicembre 2020 per i punti n. 1) e 2), e sino al 31 gennaio 2021 per tutti gli altri punti, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti di proroga e/o revoca tenuto conto dell'andamento del contagio epidemiologico e delle disposizioni che verranno adottate dagli organi istituzionali preposti sovracomunali, sarà resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché tramite sito web Istituzionale.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di legge:

- A S.E. il Prefetto di Palermo;
- Al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Comandante del locale Distaccamento Corpo Forestale;
- Al Comandante del locale Nucleo Soccorso Montano del Corpo Forestale;
- Alla Guardia di Finanza – Comando di Petralia Soprana;
- Alla Polizia Municipale;
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Al DRPC (Dipartimento Regionale di Protezione Civile);
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune e l'inserimento nel sito ufficiale del Comune con efficacia di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

Da atto che:

- La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, modificato in sede di conversione in Legge n. 35 del 22 maggio 2020, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400 a euro 1.000;
- Altresì che la violazione delle presenti disposizioni e dell'ordinanza richiamata comportano la sanzione di cui all'art.650 c.p.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo; entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

Polizzi Generosa, 17/11/2020

Il redattore

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
F.to Isp. Capo P.M. Gioacchino Lavanco

IL SINDACO
F.to Dott. Gandolfo Librizzi